

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1791-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MELE)

Comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 2008

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro della pubblica istruzione
col Ministro dell'università e della ricerca
col Ministro per i beni e le attività culturali
e col Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive**

(V. Stampato Camera n. 2691)

approvato dalla Camera dei deputati il 12 settembre 2007

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 settembre 2007*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in esame, sostituendo il precedente Accordo, firmato a Nicosia il 29 giugno 1973, è volto a tracciare un nuovo quadro normativo di riferimento diretto a rafforzare i rapporti di amicizia tra i due paesi nel campo della collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, sia alla luce del rinnovato rilancio delle relazioni bilaterali conseguenti all'ingresso di Cipro nell'Unione europea - avvenuto nel 2004 - sia in virtù della comune appartenenza alle organizzazioni europee ed internazionali che operano specificamente nel campo dell'educazione e della cultura.

In particolare, l'obiettivo di tale Accordo, come precisato all'articolo 1, è quello di favorire una conoscenza più approfondita fra i due paesi attraverso lo scambio di esperienze anche nell'ambito dei programmi promossi dall'Unione europea, fornendo altresì una valida risposta alla notevole richiesta di lingua e cultura italiana a Cipro.

Per quanto concerne i settori di cooperazione - delineati in via generale all'articolo 2 - si segnala l'impegno delle Parti a favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica ed universitaria, anche in vista della realizzazione dello Spazio euro-mediterraneo dell'istruzione superiore, gli scambi di docenti, metodiche e programmi (articolo 3), nonché gli scambi nel settore delle attività giovanili (articolo 8). Si prevede altresì di promuovere la collaborazione scientifica e tecnologica mediante la facilitazione di rapporti tra organismi e centri di ricerca, nella prospettiva di realizzare congiuntamente studi e progetti di ricerca e di organizzare conferenze e seminari di approfondimento (articolo 6).

L'Accordo sancisce inoltre l'impegno delle Parti nello sviluppo dei rapporti per

quanto concerne il settore delle arti visive, figurative e dello spettacolo (articolo 4), anche mediante lo scambio di programmi culturali e cinematografici tra i rispettivi organismi radio-televisivi e cinematografici (articolo 9). Particolare rilievo è assegnato alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale, attraverso la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei (articolo 5), nonché del patrimonio archeologico, mediante lo scambio di informazioni nel campo della conservazione e del restauro (articolo 10). In particolare, secondo l'articolo 11, la difesa del patrimonio culturale si estende dall'attività di studio e documentazione svolta dalle rispettive Commissioni nazionali per l'UNESCO ad una collaborazione che abbraccia il contrasto ai traffici illeciti di opere d'arte, beni culturali e reperti archeologici, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 1970 e UNIDROIT del 1995 in materia.

L'articolo 15 prevede la collaborazione tra enti territoriali e regioni, mentre l'articolo 16 prevede l'istituzione di una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali. A questo ultimo riguardo si prevede che le attività di collaborazione attuate nell'ambito dell'Accordo e previste dai programmi redatti dalla Commissione mista saranno realizzate sulla base della reciprocità e delle disponibilità finanziarie di ciascuna delle parti.

Gli ultimi due articoli dell'Accordo (17 e 18) ne prevedono, rispettivamente, l'entrata in vigore e la durata e la validità, che è illimitata, salvo denuncia di una delle parti. L'Annesso all'Accordo riguarda poi i diritti di proprietà intellettuale e dispone che ciascun con-

tributo scientifico di una delle Parti rimarrà di sua esclusiva proprietà, mentre, per quanto concerne i risultati ottenuti congiuntamente, il diritto di proprietà intellettuale apparterrà ad entrambe le Parti che potranno utilizzarlo senza corrispondere alcuna *royalty*.

Il disegno di legge di ratifica, già approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, si compone di quattro articoli concernenti l'autorizzazione alla ratifica stessa, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria (di

cui si rende necessario l'aggiornamento della relativa clausola con riferimento all'esercizio finanziario corrente) e l'entrata in vigore.

Sulla base delle suddette considerazioni, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, come emendato nella parte che attiene all'aggiornamento dell'esercizio finanziario di riferimento delle citate disposizioni di copertura.

MELE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VILLONE)

28 novembre 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

4 dicembre 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che la prima riunione a Cipro, ove non avesse luogo nel 2007, non si tenga nel 2008.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 173.755 euro per l'anno 2007, di 169.020 euro per l'anno 2008 e di 173.755 euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007,

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 173.755 euro per l'anno **2008**, di 169.020 euro per l'anno **2009** e di 173.755 euro annui a decorrere dall'anno **2010**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2008-2010**, nell'ambito dell'unità previsionale di base «**Oneri comuni di parte corrente**», **istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali**», dello stato di pre-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

visione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2008**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico